

RISERVA n. 77.71

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

N.2257\01 R. G. Tribunale

N. 5227\01 R. G. N.R.

Reg. Sentenze N° 2601/06

Data del deposito 05-01-2007

Irrevocab. il _____

Reg. Esecuz. n° _____

Campione Penale n° _____

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, sezione V penale, composto dai sigg.:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| Dott. Salvatore Di Vitale | presidente |
| Dott. Alfonsa Maria Ferraro | giudice |
| Dott. Lorenzo Jannelli | giudice |

con l'intervento dei pubblici ministeri Dott. Antonio Ingroia e Domenico Gozzo.

alla pubblica udienza del 09 ottobre 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- **CIRFETA Cosimo**, nato a Copertino (LE) il 23 novembre 1965

- deceduto -

assistito e difeso dall'avvocato Alfredo Biondi e Pasquale Tonari, di fiducia assenti, sostituiti dall'avvocato , presente.

- **DELL'UTRI Marcello**, nato a Palermo l'11 settembre 1941

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

- libero assente -

assistito e difeso dagli avvocati Pietro Federico e Giuseppe Di Peri, di fiducia presenti;

IMPUTATI

(in concorso con Chiofalo Giuseppe separatamente giudicato).

Del reato di cui agli articoli 110, 61 n.2, 81 comma 2°, 368 c.p. e 7 d.l. n.152\1991, perché in concorso tra loro, al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" (in particolare contribuendo a screditare e delegittimare alcuni importanti collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra), e Cirfeta anche al fine di assicurare l'impunità a Dell'Utri Marcello, imputato davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., incolpavano - pur sapendoli innocenti - del delitto di calunnia aggravata in concorso i collaboratori di giustizia Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco, agendo in concorso con altri, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in particolare accusandoli falsamente di avere mosso false accuse nei confronti del predetto Dell'Utri Marcello ed altri concernenti presunte collusioni di questi ultimi con Cosa Nostra, commettendo tale reato il Cirfeta nell'inoltrare a varie Autorità numerose missive contenenti le predette accuse, che poi confermava in dichiarazioni rese a personale della polizia penitenziaria e all'autorità giudiziaria e Dell'Utri Marcello nell'istigare il Cirfeta alla commissione di detto reato e nel rafforzarlo nel suo proposito criminoso anche contribuendo alla condotta del Cirfeta medesimo tesa a convincere altri collaboratori a confermarne le accuse. Concorrendo in tali condotte anche Chiofalo Giuseppe.

Commesso in Paliano, Palermo ed altre località del territorio nazionale il 27 luglio 1997, ed in data anteriore e successiva.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Parti civili:

Di Carlo Francesco, assente, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Zanca

Onorato Francesco, assente, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Avellone.

Guglielmini Giuseppe, assente, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Alfano.

LE PARTI HANNO CONCLUSO:

All'udienza del 29 settembre 2006 il PM ha chiesto dichiararsi i reati estinti per morte del reo nei confronti di Cifeta Cosimo; chiede di volere affermare la responsabilità penale di Dell'Utri Marcello ed, escluse le circostanze attenuanti generiche e le altre circostanze attenuanti, ritenuti i fatti avvinti sotto il vincolo della continuazione e tenuto conto delle aggravanti contestate, condannarlo per il reato di concorso in calunnia pluriaggravata continuata alla pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

All'udienza del 02 ottobre 2006, la difesa di Onorato Francesco ha concluso chiedendo dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato Dell'Utri e la condanna dello stesso alle pene di legge ed al risarcimento dei danni subiti come da comparsa conclusionale e nota spese depositate.

La difesa di Di Carlo Francesco ha concluso chiedendo dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato Dell'Utri e la condanna dello stesso alle pene di legge ed al risarcimento dei danni subiti come da comparsa conclusionale e nota spese depositate.

La difesa di Guglielmini Giuseppe chiede l'integrale risarcimento dei danni subiti morali nella misura di €250.000,00, oltre spese di

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

costituzione, come da nota spese che si riserva di produrre. Nel caso di remissione degli atti al giudice civile per la determinazione del danno chiede la condanna a titolo di provvisoria della somma di € 75.000,00.

L'avv. Biondi per Cirfeta chiede l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto.

All'udienza del 03 ottobre 2006 l'avv. Di Peri per Dell'Utri chiede l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste o in subordine per non averlo commesso, cui si è poi associato anche l'avv. Federico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 8 giugno 2001, Cirfeta Cosimo e Dell'Utri Marcello venivano tratti a giudizio, innanzi a questa sezione del Tribunale di Palermo, per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 81 co. 2°, 368 c.p. e 7 d.l. n. 152/91, perché in concorso tra loro, al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" (in particolare, contribuendo a screditare e delegittimare alcuni importanti collaboratori di giustizia dissociatisi da cosa nostra), e Cirfeta anche al fine di assicurare l'impunità a Dell'Utri Marcello, imputato davanti al Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., incolpavano – pur sapendoli innocenti – del delitto di calunnia aggravata in concorso i collaboratori di Giustizia Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco, agendo in concorso con altri, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in particolare accusandoli falsamente di avere mosso false accuse nei confronti del predetto Dell'Utri Marcello ed altre concernenti presunte collusioni di questi ultimi con cosa nostra, commettendo tale reato il Cirfeta nell'inoltare a varie Autorità numerose missive contenenti le predette accuse, che poi confermava in dichiarazioni rese a personale

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

della Polizia Penitenziaria e all'Autorità Giudiziaria e Dell'Utri Marcello nell'istigare il Cirfeta alla commissione di detto reato e di rafforzarlo nel suo proposito criminoso, anche contribuendo alla condotta del Cirfeta medesimo, tesa a convincere altri collaboratori a confermarne le accuse concorrendo in tali condotte anche Chiofalo Giuseppe, commesso in Paliano, Palermo ed altre località del territorio nazionale il 27 luglio 1997, nonché in data anteriore e successiva.

All'udienza del 17 settembre 2001 si costituiva parte civile per Onorato Francesco l'Avv. Avellone (il Guglielmini ed il Di Carlo si erano già costituiti nella fase delle indagini preliminari), senza che la difesa degli imputati, nulla osservasse in ordine a detta costituzione; di contro veniva eccepita da parte dei difensori l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del Dell'Utri, stante la permanenza in capo a quest'ultimo dello "status" di parlamentare europeo, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo. Sempre in via preliminare, la difesa dell'imputato Dell'Utri eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito di alcuni atti, ex art. 415 bis c.p.p., indicati in apposita memoria, nonché la nullità dell'udienza preliminare per omesso deposito di atti processuali parimenti indicati in una memoria ritualmente depositata.

Veniva, ancora, eccepita dalla difesa del predetto imputato la nullità degli incidenti probatori concernenti gli esami del Chiofalo e del Cirfeta, in quanto non era stato consentito a Dell'Utri di rendere, in quella sede, dichiarazioni spontanee e perché non sarebbero stati depositati in tempo gli interrogatori riguardanti il Chiofalo.

Veniva, infine, sollevata, una eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra Dell'Utri e Chiofalo, nonché dell'acquisizione di tabulati riguardanti l'imputato Dell'Utri.



TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

All'udienza del 24 gennaio 2002 il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare in ordine alle questioni preliminari, che venivano risolte nei termini di cui all'ordinanza ordinanza letta in udienza (per una disamina puntuale delle questioni, pare opportuno richiamare l'ordinanza letta all'udienza, che in questa sede deve intendersi integralmente riportata, così come gli altri provvedimenti ordinatori di seguito menzionati, cui appresso si farà cenno, ritenendosi esauriente l'approfondimento delle motivazioni in esse spiegate e rivelandosi ultronea ogni ulteriore aggiunta).

Il Presidente, quindi, data lettura dell'ordinanza risolutiva di tutte le questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento.

Indi, alle successive udienze del 14 marzo 2002 e del 4 aprile 2002, le parti formulano le rispettive richieste di prove orali e documentali ed il Tribunale all'udienza del 9 maggio 2002 decideva su tutte le predette richieste probatorie con ordinanza pronunciata in udienza.

All'udienza del 30 maggio 2002 si dava inizio all'istruzione probatoria e veniva sentito, in qualità di teste la parte offesa Di Carlo Francesco; successivamente, veniva esaminato il teste Izzo Angelo ed acquisita al fascicolo per il dibattimento una lettera dello stesso Izzo indirizzata al Dottor Lo Forte, pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Palermo.

All'udienza del 26 settembre 2002 il Collegio si recava a Milano, per sentire in quella sede le persone offese Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco; nel corso di detti esami venivano, altresì, acquisite al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese dall'Onorato nel processo a carico di Dell'Utri e di altro imputato per concorso in associazione mafiosa, allora pendente presso altra sezione di questo Tribunale. Sempre nel corso della trasferta di Milano si procedeva all'esame del teste



TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Cucuzza Salvatore e veniva acquisita nota del Cocuzza in data 20 settembre 1997.

Il processo proseguiva, quindi, in sede con l'esame del teste Mercurio Pasquale; nel corso della medesima udienza l'imputato Cirfeta rendeva spontanee dichiarazioni e venivano acquisiti agli atti del fascicolo per il dibattimento una lettera di Mercurio Pasquale in data 13 dicembre 1998 ed una sentenza della Corte Assise Catania emessa nei confronti di Sparta Leonardi. Nel corso della successiva udienza del 24 ottobre 2002 il Tribunale procedeva ad escutere il teste Canino e venivano acquisiti con il consenso della sola difesa Dell'Utri - e quindi utilizzabili solo nei confronti di questo imputato - le dichiarazioni rese dal Canino nel processo per associazione mafiosa.

All'udienza del 7 novembre 2002 era conferito al perito l'incarico di trascrivere il contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui all'ordinanza ammissiva delle prove, nonché acquisiti i seguenti documenti: 1) nota servizio di protezione 21/12/1998 con la quale viene comunicato alla DIA che a decorrere dal 23 dicembre 1998 il Chiofalo avrebbe fruito di un permesso di soggiorno presso il domicilio dei genitori; 2) nota del Dott. De Francisci al Dott. Gozzo (entrambi all'epoca pubblici ministeri presso la Procura della Repubblica di Palermo); 3) attestazione circa i periodi ed i luoghi di detenzione di Canino dal 17/1/97 al 24/5/97. Nel corso della medesima udienza erano, infine, escussi i testi Piccolo ed Azzarone.

In data 21, 22 e 23 novembre 2006 il Tribunale teneva udienza a Torino, ove venivano esaminati i testi Ferrante GiovanBattista, Lo Forte Vito, Pagano Giuseppe, Palumbo Massimo, Figliuzzi Giuseppe e Vollaro Ciro.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Indi, alla successiva udienza del 16 gennaio 2003 venivano sentiti Sparta Leonardi Carmelo e Sparta Leonardi Francesco e si acquisivano, ad istanza della difesa Dell'Utri, una lettera di alcuni detenuti del carcere di Paliano nella quale si chiedeva l'allontanamento dalla sezione di Cirketa, una lettera di Sparta Leonardi Francesco diretta al dott. Caselli, copia dell'interrogatorio di Sparta Leonardi Francesco al Dott. Ingroia, nonché l'attestazione dei periodi di codetenzione di Cirketa, Chiofalo, Cariolo, dei fratelli Sparta, Andriotta e Rade Kukic con Onorato, Di Carlo, Guglielmini, Ferrante e Cucuzza.

L'istruttoria dibattimentale proseguiva, ancora, alla successiva udienza del 30 gennaio 2003, con l'esame dei testi Scibilia Giuseppe e Giorgianni Giuseppe ed all'udienza del 20 marzo 2003 l'imputato Cirketa Cosimo rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 10 aprile 2003 il Tribunale procedeva all'esame del teste Lolli Fausto e del consulente tecnico del P.M. Dott. Gioacchino Genchi, che deponiva sui dati del traffico telefonico acquisiti con l'incarico a lui affidato e sulla loro elaborazione; venivano altresì, acquisite le dichiarazioni rese dal consulente nel processo nei confronti del Dell'Utri allora pendente innanzi alla seconda sezione di questo Tribunale, dichiarate utilizzabili soltanto nei confronti di costui, per avere partecipato il difensore alla loro assunzione. In esito all'esame del consulente, con il consenso di tutte le parti, veniva acquisita la relazione tecnica dal medesimo redatta

L'istruttoria dibattimentale proseguiva, quindi, con l'esame dei testi Rade Kukic, Palmeri Armando, Natali Donato, Cariolo Antonio, Guida Gaetano e Nasca Rosolino, nonché con l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di alcuni atti e documenti (fax spedito dal Natali al Cirketa in data 14 settembre 1999, ordinanza di custodia cautelare nei confronti

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

del Cariolo e dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'altro processo nei confronti del Dell'Utri per associazione mafiosa); nel corso di due distinte udienze il Cirfeta rendeva, inoltre, spontanee dichiarazioni.

Con ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2004, veniva accolta l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici di cui si è detto sollevata dalla difesa del Dell'Utri ed il Collegio dichiarava la conseguente inutilizzabilità dell'esame del consulente Genchi, a causa delle modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio.

Esaurite le prove a carico degli imputati si procedeva, quindi all'esame del Cirfeta, che accettava di sottoporvisi, mentre il Dell'Utri non prestava il proprio consenso all'esame e si limitava a rendere spontanee dichiarazioni. Nel corso dell'esame del Cirfeta veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento una nota della D.D.A. di Lecce contenente una utilissima ricostruzione del rapporto collaborativo con la Giustizia del predetto imputato, analiticamente descrittivo di tutte le violazioni del programma di protezione dallo stesso poste in essere, nonché un verbale di interrogatorio reso da costui al P.M. di Genova; si acquisiva, altresì, il verbale delle dichiarazioni rese dal teste Emiliano nell'altro processo a carico del Dell'Utri di cui si è più volte detto.

All'udienza dell'8 giugno 2004 iniziava l'esame dei testi addotti dai difensori degli imputati, a cominciare da quelli compresi nella lista del Cirfeta e venivano esaminati i testi Chimenti Leonardo, Mariani Mauro, Dalia Fernando, Di Giustino Torquato; il Cirfeta ed il Dell'Utri, in due distinte udienze rendevano, altresì, spontanee dichiarazioni.

Venivano, quindi, escussi il consulente tecnico della difesa Dell'Utri Iudica Cordiglia (in esito all'esame veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento la relazione dal medesimo redatta), Masecchia Mario e Toccafondi Irene, Pino Orazio, Scibilia Giuseppe, Panetta Giuseppe, De

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Martino Nunzio e Cufalo Antonino ed acquisiti alcuni documenti ed atti.

L'istruzione dibattimentale dedicata ai testi addotti dalla difesa degli imputati (per alcuni testi indicati nella rispettiva lista veniva formulata espressa dichiarazione di rinuncia e con il consenso del P.M. il Collegio revocava le relative ordinanze ammissive), proseguiva all'udienza del 28 aprile 2005 con l'esame dei testi, Mori, De Donno, Iacobazzi Paolo, Castaldi (all'udienza del 30 aprile 2005 il Dell'Utri rendeva spontanee dichiarazioni)

Si perveniva, così, all'udienza del 25 giugno 2005, a partire dalla quale le parti formulano le loro richieste ex art. 195 e 507 c.p.p., che vengono decise all'udienza del 24 settembre 2005 con ordinanza letta in udienza. L'istruttoria suppletiva iniziava, quindi, all'udienza del 27 ottobre 2005 con il conferimento dell'incarico ad un perito per la trascrizione di una cassetta di registrazione contenente un colloquio tra Cirfeta ed il Dott. Emiliano e con l'esame dei testi Papa Salvatore, Ratti Andrea, Vollaro Ciro, Francesco Paolo Onorato, Serpa Carmelo, Brocato Rosario, Bosco Salvatore, Cali Giovanni, Arba Salvatore, Venieri Roberto, Capoccia Giuseppe (in esito a quest'ultima testimonianza Cirfeta rendeva spontanee dichiarazioni).

A questo punto, con ordinanza letta all'udienza dell'11 gennaio 2006, si deliberava in ordine ad alcune eccezioni ed istanze formulate dalle difese degli imputati; in particolare veniva dichiarata inutilizzabile la testimonianza resa da Arba Salvatore, disposta l'acquisizione in copia degli atti contenuti nel fascicolo contrassegnato dal n.1745/1997 Atti P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce, rigettata la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'udienza cellulare in uso a Capoccia Giuseppe.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Veniva, inoltre, revocata l'ordinanza pronunciata il 26 febbraio 2004 (v. in particolare le ampie motivazioni rese in tale ordinanza) e, per l'effetto, dichiarati utilizzabili i tabulati telefonici relativi alle utenze contraddistinte dai numeri 0766/50°230 intestata a Gianmaria Sabrina ed in uso all'imputato Cifeta Cosimo, 0347/6129740 intestata a Bevilacqua Ada, 0338/7873971 0347/4322643 intestate a Cifeta Cosimo, 065431558, intestata a Mosto Giovanni, 0368/665297 intestata a Fedele Antonino, 02/2102 intestata Fininvest servizi S.P.A., e 0330/302628 e 0337/735306 intestate a Bevilacqua Salvatore, nonché le prove dichiarative su di essi fondate e le relazioni redatte dal consulente tecnico del pubblico Ministero, Gioacchino Genchi.

All'udienza del 18 marzo 2006 il Tribunale prendeva atto dell'avvenuto suicidio dell'imputato Cifeta nel carcere di Busto Arsizio (in relazione a tale evento veniva avanzata dalle difese degli imputati istanza di separazione della posizione processuale del Cifeta e di immediata declaratoria nei confronti del medesimo di estinzione del reato a lui ascritto per morte dell'imputato, rigettata dal Collegio per motivi di economia processuale); nel corso della medesima udienza venivano formulate dalle difese alcune istanze ed eccezioni, in ordine alle quali il Collegio deliberava nei termini contenuti nell'ordinanza dibattimentale letta alla successiva udienza del 31 marzo 2006: veniva ammessa la relazione trasmessa il 24 marzo 2006 dalla Procura di Busto Arsizio circa le modalità della morte di Cifeta Cosimo, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di appunti provenienti dall'imputato Cifeta del 16 marzo 2006, una nota inviata dal Dott. Marco Di Napoli, Procuratore aggiunto della procura della repubblica di Bari, i verbali di interrogatorio di Di Carlo del 31 luglio 1996, del 14 febbraio 1997 e di Francesco Onorato del 12 febbraio 1997.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Dopo la lettura dell'ordinanza il Presidente dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale e provvedeva all'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, rinviando per le conclusioni delle parti all'udienza del 25 maggio 2006.

A questo punto veniva presentata dalla difesa di entrambi gli imputati istanza di rimessione ex art. 46 c.p.p., ed essendo il processo pervenuto alla fase delle conclusioni delle parti, il Tribunale lo sospendeva, ai sensi dell'art. 47 secondo comma c.p.p.,

Il processo riprendeva, quindi all'udienza del 28 settembre 2006, essendo pervenuta notizia che le istanze di rimessione erano state assegnate all'apposita sezione di cui all'art. 610 comma primo.

Prima che il P.M. iniziasse a svolgere la propria requisitoria veniva formulata da parte delle difese istanza di sospensione del processo in attesa della decisione della Suprema Corte sull'istanza di rimessione, rigettata dal collegio, nel rilievo che fosse venuto meno con l'assegnazione dei ricorsi alla sezione sopra menzionato il presupposto legittimante la sospensione del processo. A questo punto, però, il difensore dell'imputato Dell'Utri deduceva l'impossibilità a comparire del proprio assistito, per impegni di natura parlamentare ed il Tribunale rigettava l'istanza di differimento del processo, ritenendo tardiva la deduzione dell'impedimento, intervenuta dopo la costituzione delle parti e lo svolgimento di attività processuale senza che prima fosse dedotto l'impedimento.

Prendeva quindi la parola il P.M. che iniziava a svolgere le proprie conclusioni, che si esaurivano all'udienza del 29 ottobre con le richieste in epigrafe precisate e trascritte; nel corso di tale udienza si chiedeva da parte della difesa del Dell'Utri l'interruzione della discussione per l'acquisizione di una sentenza ed il predetto imputato chiedeva di rendere

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

spontanee dichiarazioni, istanze entrambe rigettate nel presupposto che non ricorresse per quanto attiene la sentenza il requisito della assoluta necessità e per quanto riguarda la seconda le specifiche regole della discussione che prevedono la possibilità per ultimo dell'imputato di prendere al parola senza che possono essere interrotte le conclusioni delle altre parti processuali.

All'udienza del 2 ottobre 2006 concludevano i difensori delle parti civili Di Carlo Onorato e Guglielmini, nonché il difensore del Cirfeta (sia le conclusioni delle parti civili che quelle del difensore del Cirfeta sono riportate in epigrafe).

All'udienza del 3 ottobre prendevano la parola i difensori dell'imputato dell'Utri, che si esaurivano all'udienza del 5 ottobre 2006 con le richieste in epigrafe precisate e trascritte.

Indi il P.M. chiedeva di replicare e, datagli la parola, concludeva reiterando le precedenti conclusioni; seguivano, a questo punto, le repliche della difesa del Cirfeta, che preliminarmente chiedeva interrompersi la discussione per acquisire alcuni atti ritenuti dalla Corte non assolutamente necessari ai fini del decidere e, nel merito, si riportava ai termini delle precedenti conclusioni.

All'udienza del 6 ottobre 2006, dopo che il Tribunale aveva rigettato una eccezione di inammissibilità del deposito da parte del P.M. di una memoria scritta contenente le conclusioni oralmente illustrate, nel rilievo che il rappresentante della pubblica accusa avesse ritualmente effettuato il deposito ai sensi dell'art. 482 c.p.p., replicavano i difensori dell'imputato Dell'Utri, anch'essi riportandosi alle precedenti conclusioni.

A questo punto il collegio si ritirava nella camera della deliberazioni ed all'esito il Presidente dava lettura del dispositivo.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

istigatrice o rafforzatrice della volontà criminosa del Cirfeta posta in essere dal Dell'Utri prima del 27 agosto 1997.

Ciò nemmeno se tutti questi elementi processuali vengano esaminati nel loro complesso, perché inidonei ciascuno di essi ad azzerare i margini di equivocità contenuti negli altri.

Orbene, premesso che la corposa acquisizione dibattimentale non offre alcun elemento obiettivo capace di sciogliere il nodo in questione, occorre da ultimo esaminare, l'unico dato obiettivo che, sul punto, l'istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire, e cioè i dati del traffico telefonico contenuti nella perizia effettuata dal dott. Gioacchino Genchi e nel verbale del suo esame dibattimentale.

Dall'esame di detti tabulati (quanto alla riferibilità dei numeri interessati alle persone cui le conversazioni sono state nella perizia attribuite il Collegio condivide pienamente la metodica usata dal perito, sia nelle premesse che nel logico sviluppo ed incrocio dei relativi dati di traffico telefonico ed in proposito rimanda espressamente alla perizia, peraltro riportata nei tratti essenziale nella memoria del P.M. acquisita agli atti del processo) Da questi dati, risultano soltanto tre (o, per meglio dire, due) certi contatti tra Dell'Utri e Cirfeta:

- il 5 settembre 1997 alle ore 17.58;
- due il 5 settembre 1997 alle ore 18.01, entrambi in entrata sul telefono fisso di Civitavecchia, intestato a Giammaria Sabrina.

Su queste telefonate, ed in specie sul numero di Giammaria Sabrina (che è, poi, quello della casa in cui Cirfeta era stato allocato dal Servizio Centrale di Protezione) va, comunque, considerato che, come risulta dalla consulenza, questa riporta soltanto (per i limiti obiettivi che allora aveva l'acquisizione di questi dati) le telefonate in entrata da utenza fissa, e non quelle in uscita e da altro tipo di utenza.



TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Dunque, non si è avuto modo di registrare obiettivamente in un tabulato le telefonate di cui ha riferito Cirfeta, a parte quella effettuata da Dell'Utri (che, in realtà, sono due telefonate), e che avviene subito dopo la seconda scarcerazione di Cirfeta da Rebibbia, avvenuta il 4 settembre 1997.

Oltre a queste telefonate, risultano anche i seguenti contatti telefonici, relativi, però, ad un periodo in cui Cirfeta era già nuovamente incarcerato, e quindi non utili rispetto al tema in esame.

Ed allora, come la stessa pubblica accusa sembra ritenere (pag. 218 della memoria citata) i tabulati non sono per nulla idonei a risolvere il dubbio sulla sussistenza del concorso del Dell'Utri nel reato commesso dal Cirfeta.

Senonché, nemmeno per le ragioni anzidette, tale prova può essere affidata alle fonti orali, come sostenuto dai Pubblici Ministeri, e ciò anche nel caso in cui esse vengano tra loro incrociate al fine di ricavarne un unico dato confluyente verso risultati di certezza.

Va da ultimo evidenziato che la corposa istruzione probatoria non ha neppure consentito di chiarire, in termini di certezza, come il Cirfeta sia venuto a conoscenza di alcuni particolari processuali (si pensi all'incontro di Milano o al particolare rapporto di vicinanza tra Guglielmini ed Inzerillo), potendosi al riguardo formulare diverse ipotesi, quale quella del P.M., secondo la quale il Cirfeta avrebbe fatto un "collage" di notizie di stampa, essendo i fatti in questione all'epoca diffusi dai mezzi di comunicazione di massa (di ciò, peraltro, non è stata fornita alcuna prova), oppure che lo stesso possa averli appresi all'interno del circuito carcerario, senza che questo, in mancanza di affidabili elementi probatori, autorizzi alcuna ipotesi di "combine" e men che meno di complotti per rendere false dichiarazioni da parte dei tre collaboranti,

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

che, in ipotesi, potrebbero essersi lasciati sfuggire qualche particolare anche non direttamente con il Cirfeta, che, poi, li avrebbe rimaneggiati a modo suo, oppure ancora potrebbero essere stati riferiti al Cirfeta dallo stesso Dell'Utri nel corso di qualche telefonata antecedente al 27 settembre.

A quest'ultimo proposito occorre evidenziare che, da una parte tutto l'attivismo dimostrato dal Dell'Utri al fine di difendersi anche a costo di manipolare la realtà processuale, come meglio si vedrà in seguito, farebbero pensare - ma al riguardo, come si è detto, occorrerebbero elementi probatori univoci sui quali basare i successivi passaggi logici - ad un intervento del Dell'Utri sul contenuto delle dichiarazioni del Cirfeta (quanto si dice è riferito naturalmente all'arco temporale che va fino al 27 settembre del 1997) ed alla realizzazione di un incoraggiamento rivolto allo stesso a riferirli nei termini in cui sono stati, poi, effettivamente riferiti.

Dall'altra, però, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, non è facile ritenere che il Dell'Utri a conoscenza, come sostiene il P.M. delle dichiarazioni rese dai tre collaboranti palermitani, avesse incoraggiato il Cirfeta a renderle nei termini in cui costui le ha rese, essendo fin troppo ovvio che propalazioni siffatte sarebbero state facilmente smentite e si sarebbero rivelate, come, poi, è effettivamente avvenuto un "boomerang" nei suoi confronti.

Una conferma di tale contraddizione è proprio il riferimento sconsiderato del Cirfeta al D'Alena nel corso della intercettazione telefonica della conversazione con il dott. Emiliano, che dimostra in modo lampante che, fino a quel momento, il collaboratore pugliese non poteva ritenersi "eterodiretto" dalla sapiente regia del Dell'Utri così come sostenuto dal pubblico ministero.

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

Né si può pensare che il Dell'Utri, unicamente rivolto a cercare vie di salvezza dal processo penale in corso per associazione mafiosa, aveva alcun reale e concreto interesse ad istigare il Cirfeta a rendere dichiarazioni così palesemente inverosimili.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il Dell'Utri, dunque deve essere assolto dal reato di calunnia ai danni di Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p..

Il rafforzamento da parte di Dell'Utri Marcello del proposito criminoso di Cirfeta Cosimo e la condotta volta a convincere altri collaboratori di giustizia a confermare le accuse del Cirfeta

È stata contestata all'imputato Dell'Utri la istigazione nel reato di calunnia posto in essere dal Cirfeta, non solo sotto il profilo dell'insorgere della determinazione di quest'ultimo alla proposizione di false accuse nei confronti dei collaboratori palermitani, ma anche sotto il profilo del rafforzamento del progetto criminoso del Cirfeta. Sotto tale ultimo aspetto, più esattamente, secondo il pubblico ministero, Dell'Utri Marcello avrebbe posto in essere la propria condotta di rafforzamento del correo, non solo spingendo Cirfeta a portare avanti la sua calunnia, ma anche aiutandolo a convincere, insieme a Chiofalo Giuseppe, altri collaboratori di giustizia a confermare le sue false accuse nei confronti dei collaboratori palermitani Di Carlo, Onorato e Guglielmini.

Chiarite le ragioni della necessaria assoluzione dell'imputato Dell'Utri in ordine all'ascritto ruolo determinativo dell'insorgere del proposito calunnioso del Cirfeta per l'assenza di prova sufficiente dei contatti in tal senso tra il Dell'Utri ed il Cirfeta prima della consumazione del reato da

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

P: lei è una persona squisita, ci mancherebbe, sono convinto che è una persona perbenissimo non perbene ...

D: si, si, si

P: io personalmente sono testimone di cose, però purtroppo lei deve comprendere che io ho una posizione che non posso ...

D: certo

P: ... non essere trasparente agli occhi di chi mi osserva

D: certo, certo ... sono ... lo capisco benissimo

P: eh ... eh ... e questo le volevo dire

D: lo capisco benissimo, d'altra parte si va bene .. io la ringrazio

P: mi usi questa cortesia

D: senz'altro, va bene, senz'altro

P: tante cose si stia bene

D: grazie mille, a presto arrivederci grazie.

fine conversazione.

Quest'ultima conversazione si rivela, infatti, tanto artisticamente, quanto pretestuosamente messa in scena dal Dell'Utri e dal Chiofalo.

I due sodali, accortisi del rischio della intercettazione insorto con la scoperta del pedinamento, decisero nel corso del loro breve incontro di presentarne una versione edulcorata, che metteva improvvisamente da parte gli accorgimenti di segretezza e di riservatezza (si pensi al nome di *Delfino*, con cui il Dell'Utri aveva appellato il Chiofalo appena poche ore prima ed, invece, all'esplicito "*dottore Dell'Utri*" rivolto dal Chiofalo all'inizio di questa ultima telefonata, ove per la prima volta Chiofalo ardisce di chiamare per nome il suo interlocutore).

Se, infatti, prima il linguaggio era rimasto criptico, tanto da indurre gli interlocutori ad evitare i nomi reali e ad usare circonlocuzioni e cautele persino per indicare il posto ove si erano incontrati (atteggiamenti del tutto inspiegabili per chi volesse realizzare un incontro alla luce del sole), ora Chiofalo e Dell'Utri manifestano apertamente che la finalità

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

dell'incontro è quella di verbalizzare dichiarazioni difensive ("io purtroppo sono disponibile ... in quella verità che ho già segnalato ai magistrati per carità ... Dissi, sì") e che l'obiettivo non è stato comunque raggiunto ("lei con me non ha neanche parlato però voglio dire ...") per l'assenza del difensore del Dell'Utri.

Addirittura il Cirfeta fa riferimento esplicito alle dichiarazioni rese a Prato su certi discorsi fra collaboratori, di cui era testimone, mentre nelle precedenti conversazioni aveva al massimo accennato a "questa situazione" o ad un "certo discorso", che comunque il Dell'Utri intendeva benissimo senza necessità di ulteriori spiegazioni, spiegazioni che invece il Chiofalo ritiene ora di dover fornire a beneficio, ovviamente, delle autorità che intercettavano la telefonata.

Altrettanto fittizia è la giustificazione che i due presentano per il fallimento di quell'incontro che doveva originariamente prolungarsi per il pranzo e che, invece, improvvisamente aveva avuto una fine anticipata dopo la scoperta della Rover che li seguiva fotografandoli.

Mai prima di allora, infatti, il Dell'Utri ed il Chiofalo avevano minimamente accennato alla possibile o necessaria presenza di un avvocato (anzi quando Chiofalo parlava di un avvocato, presumibilmente l'avvocato Naso, Dell'Utri dichiarava di aver saputo tutto per averlo incontrato il giorno stesso della prima telefonata intercettata) ed in contrario il tenore dei loro accordi per incontrarsi (al casello ovvero in un supermercato affollato, poi a casa del Chiofalo) era del tutto incompatibile con la presenza di un difensore che invece sorge immediatamente nel corso di tale ultima conversazione.

È la esigenza di trasparenza improvvisamente percepita del Chiofalo, che anima tutta la conversazione, e cozza radicalmente con la spontanea reazione manifestata dallo stesso Chiofalo di fronte al Dell'Utri che lo


TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

metteva in guardia da possibili pedinamenti: *adesso scompariamo comunque ...scompariamo del tutto venga, venga.*

Imbarazzata appare anche il tentativo di spiegazione da parte del Dell'Utri dell'assenza di un suo difensore, la cui presenza in realtà non era stata mai prevista (oltre per le particolari circostanze di tempo e di luogo dell'incontro svoltosi a Rimini alla vigilia del Capodanno, anche) per la delicatezza dell'incontro che non richiedeva in alcun modo ufficialità: *: mi spiace è stato un disguido sa, eh ... purtroppo non lo so perchè io adesso ... sono andato a cercarlo ma evidentemente c'è stato un disguido o non ci siamo trovati o non so che cosa.*

Nessun disguido aveva, però, trattenuto il Dell'Utri ed il Chiofalo dal proseguire il loro incontro portandosi dal casello, dove il Chiofalo aveva constatato l'assenza (in realtà, mai richiesta) di un avvocato, sino al domicilio protetto del Chiofalo.

Solo *ex post*, ossia dopo qualche ora, Chiofalo aveva avvertito la singolare esigenza di chiosare telefonicamente il proprio incontro con Dell'Utri per fugare i dubbi sulla sua scelta di trasparenza mai prima evidenziata.

Quanto esposto non lascia dubbi, dunque, in ordine al pieno accordo tra Cirfeta e Chiofalo, da un lato, e Dell'Utri dall'altro alla realizzazione del piano di reclutamento di collaboratori, successivo alla calunnia consumata nell'estate del 1997, al fine di rendere false dichiarazioni contro i collaboratori di giustizia, piano cui il Dell'Utri contribuì con la sua influenza politica e con aiuti materiali concretizzati con l'assistenza legale fornita a Cirfeta e Chiofalo. 

Tale piano non è, comunque, andato in porto e nessun collaboratore ha mai reso dichiarazioni caluniose o comunque tese a delegittimare i predetti pentiti, così escludendo, come già rilevato in precedenza, la

TRIBUNALE DI PALERMO
sezione V penale

configurabilità del reato di calunnia ascritto a Dell'Utri Marcello ed a Cirfeta Cosimo sotto tale profilo, i quali vanno assolti dalla condotta contestata perché il fatto non sussiste.

Non v'è, infine, luogo a provvedere sulle domande della parte civile inerente il risarcimento del danno da reato nei confronti degli imputati, che vanno assolti (parte della condotta contestata riguardante il Cirfeta è estinta per morte del reo).

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 150 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Cirfeta Cosimo in ordine al reato di calunnia aggravata posto in essere ai danni di Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco, perché estinto per morte del reo.


Visto l'art.530, cpv. c.p.p., assolve Dell'Utri Marcello in ordine al reato di calunnia aggravata posto in essere ai danni di Di Carlo Francesco, Guglielmini Giuseppe e Onorato Francesco, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.530, comma I, c.p.p. assolve Cirfeta Cosimo e Dell'Utri Marcello, limitatamente alla condotta di Cirfeta Cosimo e Dell'Utri Marcello tesa a convincere altri collaboratori a confermare le accuse di Cirfeta Cosimo, perché il fatto non sussiste.


Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Palermo, 09 ottobre 2006.

Il Giudice est.


IL CANCELLIERE
Leonardo Messineo

Il Presidente est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
105-01-2007
IL CANCELLIERE
LEONARDO MESSINEO

